

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
373/2017/R/GAS**

**COMPLETAMENTO DEL PROGETTO PILOTA RELATIVO AL CONFERIMENTO
DI CAPACITÀ PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE DI TRASPORTO GAS CHE
ALIMENTANO IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

25 maggio 2017

Indice

1	Introduzione.....	4
2	Primi esiti del progetto pilota	6
3	Gestione degli eventuali casi in cui non risultasse conferita capacità presso un punto di riconsegna	6
4	Coefficienti moltiplicativi per i prodotti di capacità infra-annuali.....	7
5	Corrispettivo CM^T per i prodotti di capacità di durata infra-annuale	8
6	Integrazioni alla disciplina delle penali per supero presso le aree di prelievo della rete di trasporto gas	9

Premessa

Il presente documento esprime gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per il completamento del progetto pilota relativo al conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica avviato con la deliberazione dell'Autorità del 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 26 giugno 2017.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione del 24 giugno 2016, 336/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 336/2016/R/gas), l’Autorità, in esito ai processi di consultazione di cui ai documenti 409/2015/R/gas del 6 agosto 2015 e 613/2015/R/gas dell’11 dicembre 2015, ha avviato un progetto pilota (di seguito: progetto pilota) per la riforma della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.
- 1.2 Il suddetto intervento si inquadra nell’ambito dell’obiettivo OS3 del “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”, approvato con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, che prevede la revisione della struttura dei corrispettivi per il servizio di trasporto nonché della regolazione in materia di conferimento della capacità presso i punti di riconsegna della rete di trasporto gas, in particolare con riferimento ai punti che alimentano impianti di generazione di energia elettrica.
- 1.3 Il progetto pilota prevede:
- un regime di conferimento *ex-ante* nel quale siano disponibili prodotti di capacità annuale, trimestrale, mensile e giornaliera;
 - un ambito di applicazione che comprende tutte le tipologie di impianti termoelettrici al fine di consentire a ciascun utente di scegliere la composizione del portafoglio di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione;
 - un corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero calcolato applicando un coefficiente moltiplicativo pari a 10 al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera;
 - la ridefinizione su base giornaliera delle modalità di calcolo delle penali applicabili in caso di scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, precedentemente calcolate su base annuale;
 - la possibilità, in base ai risultati ottenuti nel progetto pilota, di estendere gradualmente la riforma alla generalità dei punti di riconsegna, al fine di riformare in maniera coerente la disciplina dei criteri di conferimento per tutte le categorie di utenze (termoelettrici, industriali e civili).
- 1.4 Con la deliberazione del 26 gennaio 2017, 30/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 30/2017/R/gas), l’Autorità ha approvato le proposte di aggiornamento dei codici di rete predisposte da Snam Rete Gas e Società Gasdotti Italia (SGI) finalizzate al recepimento della deliberazione 336/2016/R/gas prevedendo:

- la decorrenza dei conferimenti giornalieri di capacità entro il mese di gennaio 2017 e quella dei conferimenti mensili e trimestrali a partire dal prossimo 1 ottobre (Anno Termico 2017/2018);
 - l'applicazione ai prodotti di capacità giornaliera, limitatamente all'anno termico in corso (Anno Termico 2016/2017), del corrispettivo per la remunerazione del servizio di misura CM^T, di cui alla deliberazione 776/2016/R/gas, opportunamente riproporzionato su base giornaliera.
- 1.5 Alla luce delle osservazioni presentate dagli utenti e dalle imprese di trasporto nell'ambito delle consultazioni condotte da Snam Rete Gas e SGI, l'Autorità con la deliberazione 30/2017/R/gas ha ritenuto opportuno rimandare a successivo provvedimento, da assumere prima del termine dell'attuale anno termico e previa consultazione dei soggetti interessati, la definizione di:
- specifiche disposizioni per la gestione degli eventuali casi in cui, in uno o più giorni dell'anno termico, non risultasse conferita capacità presso un punto di riconsegna oggetto del progetto pilota;
 - coefficienti moltiplicativi relativi ai prodotti di capacità infra annuale diversi dal prodotto giornaliero;
 - modalità a regime di applicazione del corrispettivo transitorio CM^T ai nuovi prodotti di capacità di durata infra annuale che assicurino la copertura dei relativi ricavi.
- 1.6 Il presente documento per la consultazione, dopo una breve descrizione dei primi esiti del progetto pilota, illustra, nei capitoli da 3 a 5, gli orientamenti dell'Autorità per il completamento del medesimo progetto e la definizione, in tempo utile per l'avvio del prossimo Anno Termico 2017/2018, degli aspetti evidenziati al precedente punto 1.5. Al capitolo 6 vengono inoltre prospettate alcune integrazioni alla disciplina in materia di penali per supero presso le aree di prelievo finalizzate a migliorare l'efficacia del provvedimento, risolvendo alcune criticità segnalate dagli utenti.
- 1.7 Si segnala infine che gli orientamenti dell'Autorità in materia di riforma generale dei conferimenti di capacità presso tutti i punti di uscita e di riconsegna della rete di trasporto gas saranno oggetto di un successivo documento per la consultazione.
- 1.8 Si ritiene, in particolare, che la possibilità di estendere il progetto pilota anche alle altre tipologie di utenza debba essere valutata nell'ambito di un più ampio procedimento che tenga conto, oltre che degli esiti del progetto pilota, anche dell'elasticità al prezzo della domanda di capacità delle diverse tipologie di utenti, che potrebbe rendere efficienti soluzioni differenti. Tale procedimento dovrà anche garantire la coerenza con le disposizioni del Regolamento europeo (UE) 460/2017 del 17 marzo 2017.

2 Primi esiti del progetto pilota

- 2.1 Come stabilito dalla deliberazione 336/2016/R/gas, alla fine del mese di gennaio 2017 è stata introdotta la possibilità, presso i punti di riconsegna che alimentano gli impianti termoelettrici, di richiedere conferimenti di capacità giornaliera.
- 2.2 Dalle prime verifiche condotte dall’Autorità, è emerso che il prodotto di capacità giornaliero non è stato richiesto se non in misura marginale. Le motivazioni sono molteplici: l’introduzione del prodotto in corso di anno termico, a conferimento annuale già avvenuto, il livello dei corrispettivi nonché la contestuale diminuzione delle penali per scostamento che hanno rappresentato per gli utenti uno strumento alternativo di flessibilità *ex-post*.
- 2.3 Una valutazione completa degli effetti del progetto pilota appare in ogni caso prematura anche tenendo conto del fatto che non sono ancora stati introdotti tutti i prodotti di capacità infra annuale che saranno invece disponibili al momento del prossimo conferimento annuale.
- 2.4 I primi esiti forniscono già, tuttavia, alcuni spunti di miglioramento della regolazione illustrati nei successivi paragrafi.

3 Gestione degli eventuali casi in cui non risultasse conferita capacità presso un punto di riconsegna

- 3.1 Il progetto pilota prevede la possibilità per tutte le tipologie di impianti termoelettrici di richiedere liberamente prodotti capacità di durata annuale e/o infra-annuale a seconda delle diverse esigenze di produzione.
- 3.2 Le imprese di trasporto hanno tuttavia paventato il rischio che, in alcuni momenti dell’anno termico, non vi sia alcun utente titolare di capacità di trasporto presso un punto di riconsegna che alimenta impianti termoelettrici.
- 3.3 La disciplina attuale prevede che nei casi in cui in un qualsiasi momento dell’anno termico un punto di riconsegna risulti privo di un soggetto titolare di capacità, entri in vigore la disciplina del servizio di *default* che consiste nell’individuare nel fornitore transitorio il soggetto responsabile dei prelievi sul punto di riconsegna oggetto del servizio.
- 3.4 Ove poi non fosse individuato un nuovo fornitore che subentri al fornitore transitorio, l’applicazione *tout court* della disciplina di default comporta la disalimentazione dei punti di riconsegna, cioè, in questo caso, dell’impianto di produzione di energia elettrica rimasto privo di un soggetto titolare di capacità.
- 3.5 La soluzione contenuta nei codici approvati con la deliberazione 30/2017/R/gas per ovviare alle problematiche sopra descritte è più restrittiva rispetto all’impostazione del progetto pilota prefigurata dalla deliberazione

336/2016/R/gas, poiché prevede la possibilità di richiedere prodotti di capacità infra-annuale presso i soli punti di riconsegna termoelettrici per i quali risulti conferita capacità di durata annuale. Tale soluzione è stata approvata dall’Autorità, con la deliberazione 30/2017/R/gas, poiché ritenuta priva di impatto sull’Anno Termico in corso per il quale risulta conferita capacità annuale presso tutti i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota.

- 3.6 Al fine di risolvere le criticità sopra descritte anche per i prossimi Anni Termici, potrebbe essere adottato uno tra i seguenti approcci:
- a. mantenere la disciplina attualmente prevista nei codici di rete delle imprese di trasporto che consente il conferimento di prodotti di capacità infra-annuale solo se sul punto di riconsegna della rete di trasporto oggetto del progetto pilota risulta conferita della capacità annuale (anche di modesta quantità);
 - b. lasciare agli utenti la possibilità di richiedere il conferimento di prodotti di capacità infra-annuale indipendentemente dalla presenza di conferimenti annuali presso il punto di riconsegna oggetto del progetto pilota. In questo caso, è necessario definire dei criteri *ad hoc* per l’individuazione del responsabile del bilanciamento.
- 3.7 L’Autorità, alla luce di una valutazione del rapporto costo benefici delle ipotesi prospettate, ritiene preferibile confermare, per l’intera durata del progetto pilota, la soluzione, attualmente vigente, di cui alla precedente lettera a., in quanto ritenuta idonea a bilanciare le esigenze di tutela del sistema con quelle di flessibilità degli utenti, tramite un approccio che non richiede la revisione dell’attuale disciplina del bilanciamento e del *default* trasporto. Si evidenzia, in particolare, che non si ritiene che il vincolo di conferimento annuale sul punto di riconsegna sia tale da limitare, nella sostanza, la flessibilità degli utenti, in quanto tale conferimento può essere richiesto anche per quantitativi molto modesti. È inoltre prevista la possibilità di richiedere il conferimento annuale in corso d’anno in caso di avvio dell’impianto ad anno termico iniziato.

S1. *Si condivide l’orientamento dell’Autorità di mantenere inalterata la disciplina attuale? Se no, per quale motivo?*

S2. *Nel caso fosse perseguito l’approccio alternativo di cui alla lettera b, quali ritenete debbano essere i criteri per l’individuazione del responsabile del bilanciamento?*

4 Coefficienti moltiplicativi per i prodotti di capacità infra-annuali

- 4.1 Con la deliberazione 336/2016/R/gas, l’Autorità ha stabilito di seguire un criterio di determinazione dei corrispettivi applicati al prelievo coerente con le modalità di attribuzione dei costi di capacità presso i punti di riconsegna previste dai meccanismi tariffari attualmente in vigore, nonché in grado di assicurare la copertura dei costi riconosciuti per il servizio di trasporto con sostanziale

mantenimento dell'attuale equilibrio del contributo tra le diverse tipologie di utenza (termoelettrici, industriali e civili).

- 4.2 A tal fine l'Autorità ha preso a riferimento per la determinazione del corrispettivo da applicare nell'anno termico in corso e nel successivo, la capacità conferita ai punti di riconsegna oggetto di sperimentazione e il prelievo presso tali punti. Dall'analisi dei dati in possesso dell'Autorità, è emerso che il corrispettivo di capacità per il prodotto giornaliero dovesse essere individuato applicando al corrispettivo di capacità annuale, riproporzionato su base giornaliera, un coefficiente moltiplicativo pari a 10. Tale valore è stato calcolato applicando il criterio evidenziato al precedente punto 4.1, tenendo conto del nuovo portafoglio di prodotti previsto nel progetto pilota e della possibilità per ciascun utente di scegliere la composizione di prodotti di capacità che meglio soddisfa le proprie esigenze di produzione.
- 4.3 L'Autorità intende seguire gli stessi criteri anche per la determinazione dei coefficienti moltiplicativi relativi ai prodotti di capacità infra-annuale che saranno disponibili a partire dal prossimo Anno Termico 2017/2018.
- 4.4 Più in particolare sulla base dei criteri sopra evidenziati, si prospettano due possibili scenari alternativi:
- scenario 1: introduzione, in aggiunta al prodotto di capacità giornaliero, sia del prodotto di capacità mensile, ad un corrispettivo pari a 2,5 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base mensile, sia del prodotto di capacità trimestrale, ad un corrispettivo pari a 1,5 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base trimestrale;
 - scenario 2: introduzione, in aggiunta al prodotto di capacità giornaliero, del solo prodotto di capacità mensile, ad un corrispettivo pari a 2 volte il corrispettivo annuale riproporzionato su base mensile

In entrambi gli scenari verrebbe confermato l'attuale corrispettivo applicato al prodotto di capacità giornaliero.

S3. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla quantificazione del coefficiente moltiplicativo per i prodotti infra-annuali? Se no, per quale motivo?

S4. Quale tra i due scenari si ritiene preferibile? Per quale motivo?

5 Corrispettivo CM^T per i prodotti di capacità di durata infra-annuale

- 5.1 Nell'ambito delle consultazioni di Snam Rete Gas e SGI, gli utenti hanno segnalato la necessità che l'Autorità chiarisca le modalità di applicazione ai nuovi prodotti di capacità di durata infra-annuale previsti dal progetto pilota del

corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto.

- 5.2 La deliberazione 30/2017/R/gas, in considerazione del fatto che il corrispettivo CM^T attualmente in vigore è stato dimensionato tenendo anche conto delle capacità conferite sino al 30 settembre 2017, ha previsto, in via provvisoria, che ai nuovi prodotti di capacità giornaliera si applichi, limitatamente all'Anno Termico in corso, il corrispettivo CM^T di cui alla deliberazione 776/2016/R/gas, riproporzionato su base giornaliera. La disciplina previgente ne prevedeva, infatti, l'applicazione proporzionalmente alla sola capacità conferita annualmente. Nella deliberazione 30/2017/R/gas si è infine specificato che la soluzione da adottare a regime per l'individuazione del corrispettivo CM^T debba assicurare la copertura dei relativi ricavi.
- 5.3 L'Autorità ritiene che, nel mutato contesto normativo che consentirà agli utenti dal prossimo Anno Termico di richiedere prodotti di capacità di durata annuale ed infra-annuale, sia opportuno, in un'ottica di maggior efficienza nonché di assicurazione della copertura dei relativi ricavi, prevedere che il corrispettivo CM^T sia applicato *ex-post* anziché sulla base della sola capacità conferita.
- 5.4 Più nello specifico, il corrispettivo CM^T (espresso in euro/a/Smc/g) dovrebbe essere applicato al maggior valore (espresso in Smc/g) tra la massima capacità conferita nell'anno termico di riferimento e la massima capacità utilizzata nel medesimo anno termico.

S5. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità di applicazione del corrispettivo CM^T ? Se no, per quale motivo?*

6 Integrazioni alla disciplina delle penali per supero presso le aree di prelievo della rete di trasporto gas

- 6.1 La deliberazione 336/2016/R/gas ha ridefinito, su base giornaliera, le modalità di calcolo delle penali applicabili in caso di scostamento tra la capacità utilizzata da un utente e la capacità conferita in un punto di riconsegna che alimenta impianti di generazione di energia elettrica, precedentemente calcolate su base annuale.
- 6.2 Più in particolare è stato disposto, a partire dall'1 ottobre 2016 che, nel caso in cui in un punto di riconsegna della rete di trasporto gas che alimenta impianti di generazione di energia elettrica si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata e la capacità conferita ad un utente, l'impresa di trasporto applichi un corrispettivo pari 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo unitario giornaliero di capacità moltiplicato per lo scostamento registrato nel giorno.

- 6.3 La deliberazione 336/2016/R/gas ha altresì lasciato invariate le modalità di conferimento presso le aree di prelievo, ritenendo opportuno rinviare eventuali scelte in materia all'esito della sperimentazione, ovvero al momento in cui i meccanismi di conferimento infra-annuali fossero stati estesi a tutte le tipologie di utenza sottese alle aree di prelievo. Tale scelta è del tutto coerente con la necessità di valutare il concreto impatto della stessa sul mercato prima di procedere alle ulteriori modifiche di sistema che si rendessero utili.
- 6.4 L'Autorità, nelle more di una riforma complessiva delle modalità di conferimento, ritiene possibile, già a partire dal prossimo anno termico, integrare le attuali modalità di calcolo delle penali per supero di capacità presso le aree di prelievo con disposizioni finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo dei nuovi prodotti di capacità infra-annuale presso i punti di riconsegna oggetto del progetto pilota.
- 6.5 Più in particolare, a partire dall'1 ottobre 2017, si ritiene opportuno prevedere che, nel caso in cui presso un'area di prelievo si verifichi uno scostamento tra la capacità utilizzata e la capacità conferita ad un utente dovuto all'utilizzo, da parte del medesimo utente, dei prodotti di capacità infra-annuale presso un punto di riconsegna oggetto del progetto pilota sottostante all'area di prelievo considerata, l'impresa di trasporto applichi, invece delle attuali penali, un corrispettivo pari a 11 volte l'ammontare del corrispettivo annuale di capacità, riproporzionato su base giornaliera, moltiplicato per il minore fra (i) lo scostamento registrato nel giorno nell'area di prelievo e (ii) la differenza fra la capacità utilizzata e quella conferita su base annuale presso il punto di riconsegna oggetto del progetto pilota sottostante all'area di prelievo considerata.
- 6.6 All'eventuale parte di scostamento ulteriore rispetto a quella connessa con all'utilizzo dei prodotti di capacità infra-annuale oggetto del progetto pilota sottostante all'area di prelievo continuerebbero ad applicarsi le penali attualmente vigenti.

S6. *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alle integrazioni della disciplina delle penali presso le aree di prelievo? Se no, per quale motivo?*